

Art. 34

(Norme per la prevenzione della diffusione di malattie infettive)

1. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive in soggetti umani, le strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nonché le strutture penitenziarie, hanno l'obbligo di provvedere:

- a) almeno una volta ogni anno e ogni qualvolta sia necessario, a proprie spese, all'ispezione e al controllo igienico-sanitario dei sistemi di condizionamento dell'area e di ventilazione, dei sistemi di distribuzione e raccolta idrica e degli ambienti in generale, ponendo particolare attenzione all'individuazione di agenti biologici già classificati dall'allegato XI al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- b) almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta sia necessario, a proprie spese, alla generale pulizia e alla sanificazione, di certificata efficacia, dell'aria ambientale e degli arredi nonché, se necessaria, alla sanificazione degli impianti idrici e aeraulici.

2. Tali operazioni devono essere certificate dagli enti preposti, registrate su apposito registro e controfirmate dal responsabile della struttura o suo preposto.

3. I dipartimenti di prevenzione delle ASL, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza e ispezione, esercitano le funzioni di vigilanza sulle istituzioni di cui al comma 1, assicurando che vengano ispezionate almeno una volta ogni due anni e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità; di tali ispezioni deve essere tenuta apposita registrazione.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva, nei casi di gravi inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute umana, la trasmissione di informativa di reato all'autorità giudiziaria, la Regione può ordi-

nare, previa diffida, la chiusura temporanea o la sospensione dell'attività.

Art. 35

(Tariffe degli enti ecclesiastici, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, delle aziende ospedaliere e delle case di cura)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 14, commi 4 e 5, 15 e 16 della l.r. 26/2006 sono confermate per l'anno 2007 in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute del 12 settembre 2006 (Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per le remunerazioni delle prestazioni sanitarie).

Art. 36

(Attuazione dell'articolo 1, comma 796, lettera s), della l. 296/2006)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 796, lettera s), della l. 296/2006 e a modifica della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e successive modificazioni, il termine previsto per la cessazione del transitorio accreditamento è fissato al 31 dicembre 2007, mentre quello per la cessazione del provvisorio accreditamento è fissato al 31 dicembre 2009.

2. Il termine del 31 dicembre 2004 di cui al comma 4 dell'articolo 29 (Disposizioni diverse in materia di sanità) della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), è prorogato in relazione all'attuazione delle procedure di accreditamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 limitatamente ai posti letto autorizzati al 31 dicembre 2006. Per ciascuna struttura sanitaria il regime di assistenza indiretta regredisce gradualmente in relazione agli accreditamenti concessi.